



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0059242 P-4.17.1.7
del 20/09/2019



24905555

A tutte le pubbliche amministrazioni
di cui all'art.1, comma 2 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165

e p.c.:

All' INPS

Direzione centrale Entrate
contributive e recupero crediti

PEC: dc.entraterecuperocrediti@postacert.inps.gov.it

Oggetto: **QUOTA 100 - Censimento degli enti erogatori ai fini della anticipazione del trattamento di fine servizio. Attuazione dell'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.**

L'art. 23 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n.4 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26 prevede **disposizioni speciali in materia di liquidazione dell'indennità di fine servizio comunque denominata in favore dei lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché del personale degli enti pubblici di ricerca, cui è liquidata la pensione cd. Quota 100 ai sensi dell'articolo 14 del medesimo decreto – legge.

In particolare, il comma 7 prevede che le modalità di attuazione delle suddette disposizioni e gli ulteriori criteri, condizioni e adempimenti, anche in termini di trasparenza ai sensi del Titolo VI del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per l'accesso al finanziamento, nonché i criteri, le condizioni e le modalità di funzionamento del Fondo di garanzia di cui al comma 3 e della garanzia di ultima istanza dello Stato sono disciplinati con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di conversione in legge del presente decreto, sentiti l'INPS, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Tale decreto, predisposto con il coinvolgimento delle Strutture tecniche dei Ministeri competenti, dell'INPS e degli altri attori istituzionali coinvolti, di prossima adozione non appena sarà completato il relativo iter, configura **lo stesso INPS e gli altri enti pubblici responsabili per l'erogazione del trattamento di fine servizio con la qualifica di Ente erogatore** ed attribuisce ad essi apposite responsabilità e compiti di certificazione nei confronti del sistema bancario secondo le modalità che saranno ivi previste. Inoltre:

- **L'INPS e gli altri Enti erogatori saranno tenuti ad adeguarsi alle disposizioni del suddetto regolamento entro trenta giorni dall'entrata in vigore dello stesso, provvedendo alle attività indicate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;**
- **L'elenco degli Enti erogatori dovrà essere pubblicato sul sito internet della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto.**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Ai fini della formazione dell'elenco degli Enti Erogatori, occorre considerare che nelle **amministrazioni iscritte ai fini del TFS/TFR ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS**, è lo stesso INPS responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio. Quando questo avviene per tutto il personale in servizio presso tali amministrazioni, queste sono certamente da escludere dall'elenco degli Enti erogatori.

Le **amministrazioni nelle quali il datore di lavoro provvede direttamente ad erogare i trattamenti di fine servizio e fine rapporto alla generalità dei propri dipendenti** si configurano al contrario sicuramente come soggetti erogatori in aggiunta all'INPS.

La prassi, tuttavia, fornisce riscontro dell'esistenza di una ulteriore tipologia di **amministrazioni nelle quali, pur essendo tali amministrazioni iscritte ai fini del TFS/TFR ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS, e quindi lo stesso INPS è generalmente responsabile per l'erogazione del trattamento di fine servizio, vi sono alcuni dipendenti o tipologie di essi, che possono essere assoggettati ad un regime diverso, per espressa previsione del legislatore ovvero per avere esercitato la facoltà prevista dal legislatore per la conservazione del trattamento di fine servizio dell'ente di provenienza**. In tali casi, questi datori di lavoro erogano i trattamenti di fine servizio e fine rapporto esclusivamente in relazione a tali ultime tipologie di personale.

In relazione a ciò, dovendo avere in conto la suddetta circostanza, **la distinzione dei datori di lavoro in soggetti erogatori e soggetti non erogatori non può che fondarsi sulla presenza di obblighi o meno di erogazione relativi alla generalità dei dipendenti**, includendo dunque nell'elenco degli Enti erogatori anche quelle amministrazioni che pur risultando iscritte ai fini del TFS/TFR ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS sono tenute per qualsiasi motivazione giuridica a erogare direttamente i trattamenti di fine servizio e fine rapporto ad una quota più o meno residuale dei propri dipendenti.

Conseguentemente, al fine di addivenire nel più breve tempo possibile alla formazione del suddetto Elenco degli Enti erogatori, si rende necessario **fornire riscontro in tempi molto stretti da parte di tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165** ad una apposita ricognizione, confermando o meno, ed eventualmente integrando, le informazioni in possesso del Dipartimento della funzione pubblica e dell'INPS.

Tale ricognizione avrà luogo con modalità informatiche all'interno del Portale del lavoro pubblico di questo Dipartimento (<https://www.lavoropubblico.gov.it/>), e il relativo questionario potrà essere acceduto dall'apposito link creato nella sezione "Strumenti e servizi" della homepage dello stesso Portale, previo registrazione della amministrazione quando non già registrata.

La ricognizione avrà i seguenti **obiettivi**:

- verificare se la situazione rappresentata con l'elenco analitico dei datori di lavoro che rientrano nella tipologia di amministrazioni ai cui lavoratori l'INPS provvede ad erogare direttamente i trattamenti di TFR/TFS (Enti non erogatori) risulta confermata alla data della rilevazione;
- evidenziare se, nel sottoinsieme degli Enti non erogatori come sopra descritto, siano presenti dipendenti o tipologie di essi, che sono assoggettati ad un regime diverso da quello previsto per le amministrazioni iscritte ai fini del TFS/TFR ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS, individuandone auspicabilmente la specifica tipologia e anche la fonte normativa. In tali casi, in base alle ipotesi formulate, le corrispondenti amministrazioni saranno sottratte al sottoinsieme degli Enti non erogatori ed inseriti nel sottoinsieme degli

WBP



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

Enti erogatori;

- censire nominalmente le amministrazioni pubbliche non iscritte ai fini del TFS/TFR ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS gestiti dall'INPS e corrispondentemente il datore di lavoro provvede direttamente ad erogare i trattamenti di fine servizio e fine rapporto alla generalità dei propri dipendenti (Enti erogatori)
- consentire la rilevazione di soggetti pubblici rientranti nell'ambito soggettivo delle amministrazioni pubbliche dell'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 non conosciuto dall'anagrafe dipartimentale con corrispondente qualificazione degli stessi quali Enti erogatori o meno.

L'applicativo rilascerà alle amministrazioni apposita certificazione in formato .pdf delle dichiarazioni effettuate.

Per qualsiasi forma di assistenza, le amministrazioni sono pregate di far esclusivamente riferimento all'apposito indirizzo e-mail assistenza@lavoropubblico.gov.it.

La rilevazione rimarrà aperta dal 20 settembre al 3 ottobre 2019.

Il Capo Dipartimento

Cons. Maria Barilà